

ALLEGATO "C" ALL'ATTO

RACCOLTA N. 53.166

STATUTO

ARTICOLO 1.

A norma dell'articolo 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.), è costituita l'**"A.D.E.R. Calabria - Associazione Dipendenti Ente Regione Calabria - APS - ETS"**, di seguito denominata per brevità: **"A.D.E.R. CALABRIA - APS - ETS"**.

L'acronimo ETS potrà essere utilizzato in sostituzione dell'acronimo O.N.L.U.S. solo dopo l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia e dagli eventuali regolamenti che approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio, a sensi di legge.

Ha sede legale in Catanzaro, città capoluogo di regione e sede della Giunta Regionale.

L'organo amministrativo potrà istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali operative quali, ad esempio, uffici

amministrativi, succursali, delegazioni, sportelli, sedi operative, filiali senza stabile rappresentanza, nonchè trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato, senza che ciò comporti modifica statutaria.

Compete, invece, agli associati in seduta straordinaria deliberare l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale in un Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 2.

L' "A.D.E.R. Calabria - APS - ETS" è un'associazione dei lavoratori della Regione Calabria apartitica ed apolitica, si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo, anche in collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province e gli Enti locali; opera prevalentemente nell'ambito della Regione Calabria ed ha durata illimitata.

ARTICOLO 3.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, neanche indiretto, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale indicate alle lettere **i), k), l), t) ed u) dell'articolo 5 del D.lgs. n.117/2017 e ss.mm.ii.**, in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, in particolare nei settori della:

	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche e-	
	ditoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-	
	rale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	
	resse sociale, culturale o religioso;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica ed al successo scolastico e for-	
	mativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della	
	povertà educativa;	
	- organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-	
	stiche;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti di cui alla L.19 agosto 2016 n.166 e succes-	
	sive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a	
	sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse	
	generale per come individuate dall'art. 5 del D.lgs.117/2017.	
	Tali attività, da realizzare anche in collaborazione con al-	
	tri Enti pubblici e/o privati, Istituzioni Universitarie e/o	
	Scolastiche, Associazioni, Imprese Sociali, nella sfera del-	
	l'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione	
	della persona, della qualità della vita e per la promozione	
	della conoscenza e dell'individuazione del patrimonio cultu-	
	rale della Regione Calabria, e dei luoghi della cultura e	

	dell'arte, nonchè le tradizioni della nostra Regione.	
	L'associazione può svolgere attività diverse, che siano se-	
	condarie e strumentali alle attività di interesse generale,	
	secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito Decreto	
	Ministeriale, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Setto-	
	re, tra cui in particolare le seguenti:	
	- organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamen-	
	to, nonchè di viaggi e gite aventi finalità promozionali del	
	proprio scopo di interesse generale;	
	- somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli	
	eventi di cui sopra.	
	L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove	
	sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del per-	
	seguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad	
	altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed	
	enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o	
	partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od	
	ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere	
	finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati, av-	
	visi pubblici, selezioni per ottenere finanziamenti ad ini-	
	ziative rientranti negli scopi istituzionali.	
	L'associazione, per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazio-	
	ni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale	
	e finanziaria, purchè rientranti negli scopi istituzionali e	

volti a realizzare attività istituzionali, secondarie o strumentali.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purchè le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d. esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio Direttivo può approvare un ap-

	posito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente	
	forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.	
	ARTICOLO 4.	
	Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice	
	del Terzo Settore in materia di Associazioni di Promozione Sociale.	
	Sono comunque associati i dipendenti ed i pensionati del ruolo della Regione Calabria che ne facciano domanda e provvedano al pagamento di una quota associativa, nonché i dipendenti comunque in servizio presso i dipartimenti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale e quelli degli Enti strumentali ed "in house" regionali, nonché i pensionati dei su	
	menzionati dipartimenti ed Enti, nonché tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione che ne facciano domanda e provvedano al pagamento di una quota associativa.	
	Le domande di ammissione devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo che decide in merito secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.	
	Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare, tra l'altro, di:	
	- essere a conoscenza delle norme statutarie, di eventuali regolamenti, di attenersi alle norme statutarie e regolamen-	

	tari, accettandole pienamente;	
	- impegnarsi al pagamento della quota associativa determinata	
	annualmente dal Consiglio Direttivo da corrispondersi secondo	
	le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.	
	Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera	
	motivata da adottarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di	
	presentazione della domanda.	
	La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel	
	libro degli associati. L'associato dovrà versare la quota as-	
	sociativa entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione della delibera di ammissione.	
	Il rifiuto di ammissione dovrà essere adeguatamente motivato	
	e tempestivamente comunicato all'interessato.	
	L'interessato che provvede ad eliminare le cause che hanno	
	portato al rifiuto di ammissione può presentare nuovamente la	
	domanda di ammissione.	
	Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della	
	domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla comu-	
	nicazione della deliberazione di rigetto, che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea che delibererà sulle domande non accol-	
	te, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	successiva convocazione.	
	Gli associati ogni anno versano una quota il cui importo è	
	determinato dal Consiglio Direttivo e comunicato agli asso-	
	ciati medesimi unitamente alle modalità di versamento.	

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili nè in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, nè in caso di scioglimento dell'associazione, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il domicilio degli associati è quello risultante dal Libro degli Associati.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salva la facoltà di recesso di cui infra.

L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito.

E' ammesso il rimborso delle spese autorizzate, sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5.

Il Consiglio Direttivo può conferire onorificenze e cariche onorifiche ai Consiglieri regionali ed ai cittadini calabresi che hanno acquisito particolari benemerienze in campo sociale, culturale, sportivo ed istituzionale.

ARTICOLO 6.

Gli associati hanno tutti uguali diritti e doveri; non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

Sono vietate limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e sono altresì esclusi i diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota asso-

	ciativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.	
	L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.	
	Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più opportune, compresa anche l'eventuale esclusione.	
	L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.	
	La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per le seguenti cause: --morte, dimissioni, decadenza o esclusione.	
	In particolare: - le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto me-	

diante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione ed indirizzate al Consiglio Direttivo dell'"A.D.E.R. Calabria - APS - ETS" ed avranno effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè siano fatte almeno tre mesi prima;

- la decadenza si verifica per la perdita di uno qualsiasi dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

ARTICOLO 7.

Gli associati con delibera del Consiglio Direttivo possono essere esclusi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti sociali od alle disposizioni assunte dagli organi associativi;
- b) quando in qualunque modo arrechino danni materiali o morali alla "A.D.E.R. Calabria - APS - ETS";
- c) qualora non tengano un comportamento corretto e riguardoso nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 3 del presente statuto.

ARTICOLO 8.

Gli associati possono essere sospesi quando si rendono morosi per tre mesi consecutivi nel pagamento della quota associativa senza giustificato motivo.

Agli associati sospesi non è consentito l'esercizio di alcun diritto derivante dalla qualifica di associato.

Verranno riammessi solo a seguito del pagamento di tutte le

somme dovute all'associazione stessa.

Trascorsi ulteriori tre mesi il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio moroso.

ARTICOLO 9.

I provvedimenti disciplinari sono deliberati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti e devono essere specificatamente motivati e preceduti da formale contestazione degli addebiti.

Gli associati sospesi od espulsi possono opporsi al provvedimento preso nei loro confronti ed inoltrare ricorso al Presidente dell'"A.D.E.R. Calabria - APS - ETS", portando nuovi elementi anche giustificativi, che li sottoporrà al Consiglio Direttivo (che deciderà in maniera inappellabile).

ARTICOLO 10.

Gli associati che abbiano dato le dimissioni o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 11.

L'associazione è retta e caratterizzata dai principi della democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative in assenza di limitazioni soggettive alle candidature, dall'assenza di discriminazioni fra le persone, nonchè della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti.

Sono organi dell' "A.D.E.R. Calabria - APS -ETS":

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Segretario;

e) l'Organo di controllo e l'Organo di revisione, al verificarsi delle condizioni di cui agli art. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 12.

L'organo sovrano dell'"A.D.E.R. Calabria - APS - ETS" è l'Assemblea composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

L'assemblea in seduta ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo entro il 31 dicembre.

L'Assemblea si riunisce, altresì, quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

In quest'ultima situazione l'assemblea dovrà essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e l'ordine del giorno comprenderà le motivazioni che hanno determinato la richiesta di convocazione e sarà vincolante per la stessa Assemblea.

ARTICOLO 13.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà inoltre essere fissato il giorno per la seconda convocazione: questa non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea potrà validamente deliberare anche in mancanza di tali formalità qualora siano presenti o rappresentati tutti gli associati effettivi e siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo e di revisione, se esistenti.

ARTICOLO 14.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa maturata sino al mese che precede la riunione e che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione da altro associato che non sia dipendente dell'associazione o componente del Consiglio Direttivo o dell'organo di controllo e di revisione, se esistenti.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole as-

semblee con effetto sia per la prima che per la seconda convocazione.

Ogni associato non può avere più di cinque deleghe.

Ogni associato ha diritto ad un voto in assemblea.

ARTICOLO 15.

Le deliberazioni dell'assemblea in seduta ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria indetta per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è valida in prima convocazione se sono presenti i 2/3 (due terzi) degli associati, in seconda se è presente 1/5 (un quinto) degli associati e delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 16.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti; il Presidente è assistito dal Segretario.

Al Presidente spettano i poteri di accertare la regolare costituzione dell'assemblea; garantire il regolare svolgimento

	della riunione; accettare o rifiutare le mozioni presentate;	
	dirigere la discussione, escludere dal voto le persone non	
	legittimate, proclamare il risultato delle votazioni.	
	Il voto deve essere espresso in modo palese, (con esclusione	
	del voto espresso per le elezioni del consiglio direttivo se-	
	condo regolamento.)	
	Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale sot-	
	toscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto	
	da un notaio.	
	Le deliberazioni assembleari saranno trascritte nel relativo	
	libro e pubblicate sul sito ufficiale dell'Associazione per i	
	dieci giorni successivi all'assunzione delle stesse.	
	ARTICOLO 17.	
	L'assemblea in seduta ordinaria:	
	a) nomina e revoca i componenti il Consiglio Direttivo;	
	b) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo	
	interno e l'organo di revisione;	
	c) approva il piano di attività e la relazione programmatica	
	predisposta dal Consiglio Direttivo;	
	d) approva il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo;	
	e) approva i bilanci sociali redatti, in via facoltativa od	
	obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previ-	
	ste, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore;	
	f) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi	

	sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;	
	g) approva i regolamenti di funzionamento dell'Associazione, predisposti dal Consiglio Direttivo, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	h) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.	
	ARTICOLO 18.	
	L'assemblea in seduta straordinaria:	
	a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	b) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, la liquidazione dell'"A.D.E.R. Calabria - APS ETS" e la devoluzione del suo patrimonio acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore;	
	c) delibera l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale in un Comune diverso.	
	Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione al R.U.N.T.S.	
	ARTICOLO 19.	

Le elezioni agli organi sociali sono disciplinate da apposito regolamento elettorale approvato dall'Assemblea.

Hanno diritto al voto gli associati che risultano in regola con il versamento delle quote associative maturate sino al mese che precede la data delle elezioni e che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Possono essere eletti negli organismi sociali gli associati iscritti nel libro degli associati dell'"A.D.E.R. Calabria - APS - ETS" almeno tre mesi prima della data fissata per le elezioni.

Ciascun elettore potrà rappresentare, per delega, cinque associati.

Lo svolgimento delle elezioni degli organi associativi è regolato da una commissione elettorale, la cui composizione, poteri e modalità di funzionamento sono previsti e disciplinati nel regolamento elettorale.

ARTICOLO 20.

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall'assemblea tra gli associati in possesso di specifici requisiti di:

-- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale,

--professionalità misurata su specifiche attività istituzionali;

--indipendenza da interessi che siano divergenti o conflig-

genti con quelli propri dell'Associazione.

Fra i sette membri, tre dovranno essere di un sesso e quattro dell'altro sesso.

Conseguentemente le liste dovranno essere composte in modo da poter rispettare questo criterio. Qualora questo non fosse possibile e quindi le liste non rappresentassero la proporzione numerica di cui sopra e/o rappresentassero un solo sesso si procederà alle elezioni anche in deroga al criterio proporzionale sopra indicato.

Al suo interno i componenti provvedono a nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione al R.U.N.T.S. ai sensi e con le modalità di cui al comma 6 dell'art.26 del codice del d.lgs.117/2017 e ss.mm.ii.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni: i componenti, se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti provvedendo esclusivamente all'ordinaria amministrazione, e sono rieleggibili.

ARTICOLO 21.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatta eccezione per quelli esclusivamente demandati all'assemblea dalle vigenti disposizioni di legge.

Esso, pertanto, a titolo meramente esemplificativo:

	a) formula il piano e il programma delle attività associative;	
	b) redige annualmente il Bilancio Preventivo ed il Bilancio	
	Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; ri-	
	correndone le condizioni di legge redige il bilancio sociale	
	secondo le modalità previste dalla legge, da da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	c) approva i regolamenti interni predisposti da apposita Com-	
	missione di nomina del Consiglio stesso da sottoporre all'ap-	
	provazione dell'assemblea;	
	d) delibera l'ammissione, la decadenza, la sospensione e l'e-	
	spulsione degli associati;	
	f) determina la quota associativa;	
	g) delibera le deleghe, in base alle attività da affidare ai	
	Consiglieri o associati;	
	h) esegue le deliberazioni dell'assemblea;	
	i) nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presiden-	
	te, il Tesoriere ed il Segretario;	
	l) istituisce comitati, gruppi di lavoro, commissioni ritenu-	
	te necessarie per il raggiungimento delle finalità statutarie;	
	m) istituisce, trasferisce o sopprime ovunque unità locali o-	
	perative quali, ad esempio, uffici amministrativi, succursa-	
	li, delegazioni, sportelli, sedi operative, filiali senza	
	stabile rappresentanza, nonchè trasferisce la sede legale	
	nell'ambito dello stesso Comune, senza che ciò comporti modi-	
	fica statutaria; e propone all'assemblea l'istituzione, il	

trasferimento o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale in un Comune diverso;

n) provvede ad assumere, promuovere e licenziare il personale dell'Associazione, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

o) assegna incarichi programmatici, didattici ed operativi.

ARTICOLO 22.

I Consiglieri che nel corso del mandato risultassero assenti dalle riunioni del Consiglio Direttivo per almeno tre volte consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla loro carica.

Qualora venissero a mancare uno o più componenti, gli altri provvederanno a sostituirli scegliendoli tra gli associati che abbiano maggiormente collaborato per il miglior funzionamento dell'associazione, secondo le modalità previste in apposito regolamento redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri cessano tutti gli altri; in tal caso il Presidente ovvero il Vice Presidente o, in loro assenza, il Consigliere più anziano dovrà convocare l'Assemblea degli associati affinché si provveda ad indire nuove elezioni.

ARTICOLO 23.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, se necessario, almeno una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o opportuno.

	Il Presidente, peraltro, è tenuto a convocare il Consiglio	
	Direttivo quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno	
	1/3 (un terzo) dei suoi membri.	
	La convocazione del Consiglio deve avvenire mediante qualsia-	
	si mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'av-	
	viso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax,	
	posta elettronica, sms) da spediti almeno otto giorni prima	
	della data stabilita per la riunione, con l'indicazione del	
	giorno, dell'ora ed il luogo della stessa, nonché l'ordine	
	del giorno.	
	Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con le	
	stesse modalità almeno tre giorni prima della riunione.	
	Qualora siano presenti tutti i membri in carica ed i compo-	
	ponenti l'organo di controllo e di revisione, se esistenti, il	
	Consiglio Direttivo potrà validamente deliberare anche in as-	
	senza di dette formalità di convocazione.	
	La seduta è valida quando intervengono la metà più uno dei	
	Consiglieri in carica.	
	Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della mag-	
	gioranza assoluta degli amministratori aventi diritto di voto	
	presenti alla riunione.	
	La riunione è presieduta dal Presidente ed, in sua assenza,	
	dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dalla persona de-	
	signata dagli intervenuti.	
	Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto processo	

	verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	Le deliberazioni consiliari saranno trascritte nel relativo	
	libro e pubblicate sul sito ufficiale dell'Associazione per i	
	dieci giorni successivi all'assunzione delle stesse.	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di inter-	
	venire, senza diritto di voto, i componenti l'organo di con-	
	trollo e di revisione, se esistenti.	
	ARTICOLO 24.	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'"A.D.E.R. Ca-	
	labria - APS - ETS", ed inoltre:	
	a) presiede l'Assemblea dei soci e convoca e presiede il Con-	
	siglio Direttivo;	
	b) cura l'esecuzione degli atti deliberativi;	
	c) è responsabile dell'attuazione e del perseguimento dei fi-	
	ni del presente Statuto;	
	d) risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per	
	conto dell'Associazione;	
	e) stipula contratti e firma la corrispondenza dispositiva	
	che impegna comunque l'Associazione stessa;	
	f) garantisce il rispetto delle norme statutarie.	
	In caso di sua assenza o impedimento, i compiti del Presiden-	
	te saranno assolti direttamente dal Vice Presidente.	
	ARTICOLO 25.	
	Il Segretario mantiene i rapporti fra il Consiglio Direttivo	
	ed i singoli associati, e secondo le indicazioni del Consi-	

glio Direttivo, con le associazioni ed enti pubblici e privati italiani e stranieri; coadiuva il Presidente nell'esecuzione dei deliberati del Consiglio.

Funge da Segretario nelle Assemblee e nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

Egli ha l'obbligo di tenere aggiornato i libri sociali redigendoli di volta in volta.

Cura ogni adempimento amministrativo dell'Associazione, nonchè dirige eventuale personale dipendente.

ARTICOLO 26.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, se esistenti, nonchè il libro degli associati.

Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art.15 comma 3 del Codice del Terzo Settore, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi.

Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare adeguate procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

ARTICOLO 27.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche

in forma monocratica, sono nominati al ricorrere dei requisiti

previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Set-

tore o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

Nel caso di nomina ai componenti dell'Organo di controllo si

applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere

scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art.

2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i pre-

detti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei

componenti.

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31

del Codice del Terzo Settore, l'Associazione nomina un Revi-

sore legale dei conti o una Società di revisione legale i-

scritti nell'apposito registro.

La Revisione legale dei conti può essere affidata all'organo

di controllo: in tal caso l'organo di controllo è costituito

da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbli-

gatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove

nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31

del Codice del Terzo Settore ed operano in base alla legge ed

alla prassi prevista in materia.

I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione

durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono

alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo ed all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

I componenti l'organo di controllo e l'organo di revisione devono essere dotati di adeguata professionalità, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali.

Alla fine di ciascun esercizio, l'organo di controllo e l'organo di revisione, ognuno per le proprie competenze, predisporrà un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporrà al Consiglio Direttivo le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.

L'organo di controllo e di revisione partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

ARTICOLO 28.

Le cariche sociali sono completamente gratuite, con esclusione dell'incarico delle attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 27.

Ai Consiglieri di altre provincie diverse da quelle dove ha sede l'"A.D.E.R. Calabria - APS - ETS" compete il rimborso

delle spese di viaggio effettivamente sostenute, secondo le modalità previste dalle leggi sui pubblici dipendenti.

ARTICOLO 29.

L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 30.

Il patrimonio dell'"A.D.E.R. Calabria - APS - ETS" è costituito:

§ dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli associati ed espressamente destinati a patrimonio;

§ dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

§ dalle quote associative e contributi degli associati;

	<p>§ da quanto di attivo resti da opere, manifestazioni e comu-</p>	
	<p>que da ogni attività svolta dall'"A.D.E.R. Calabria - APS -</p>	
	<p>ETS";</p>	
	<p>§ da contributi di privati;</p>	
	<p>§ contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche</p>	
	<p>finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e docu-</p>	
	<p>mentate attività o progetti;</p>	
	<p>§ versamenti, erogazioni, sovvenzioni di pubbliche ammini-</p>	
	<p>strazioni, Enti locali, Istituti di Credito, Enti e Società</p>	
	<p>in genere e da quant'altro l'associazione riceva al fine di</p>	
	<p>sostenere la propria attività;</p>	
	<p>§ da redditi patrimoniali;</p>	
	<p>§ donazioni e lasciti testamentari;</p>	
	<p>§ rimborsi derivanti da convenzioni;</p>	
	<p>§ entrate derivanti da attività commerciali e produttive mar-</p>	
	<p>ginali, dalle attività secondarie e strumentali;</p>	
	<p>§ contributi di organismi internazionali.</p>	
	<p>Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito</p>	
	<p>dall'importo di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero ze-</p>	
	<p>ro) da considerarsi patrimonio indisponibile.</p>	
	<p>Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4</p>	
	<p>dell'articolo 22 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. è diminuito</p>	
	<p>di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo ammini-</p>	
	<p>strativo e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo,</p>	
	<p>ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per</p>	

	deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la	
	trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di as-	
	sociazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento	
	dell'ente.	
	Il patrimonio dell'"A.D.E.R. Calabria - APS - ETS" deve esse-	
	re destinato esclusivamente al raggiungimento degli scopi di	
	cui all'articolo 3 del presente Statuto.	
	ARTICOLO 31.	
	L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio ed ha termine	
	il 31 dicembre di ogni anno.	
	Il Bilancio Preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo	
	nei modi di legge, è presentato all'Assemblea degli associa-	
	ti, per l'approvazione, entro il mese di dicembre dell'anno	
	che precede l'esercizio finanziario stesso.	
	Il Bilancio Consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo nei	
	modi legge, è presentato all'Assemblea degli associati per	
	l'approvazione entro il 30 Aprile dell'anno successivo a	
	quello di cui si riferisce o (qualora particolari esigenze lo	
	richiedano) entro il 30 giugno: una volta approvato dall'as-	
	semblea è depositato nel R.U.N.T.S. a cura del Consiglio Di-	
	rettivo.	
	Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo de-	
	ve redigere il bilancio sociale secondo le modalità previste	
	dalla legge da sottoporre all'approvazione dell'assemblea: u-	
	na volta approvato dall'assemblea è depositato nel R.U.N.T.S.	

a cura del Consiglio Direttivo.

I bilanci devono restare pubblicati nel sito ufficiale dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione e rimarranno pubblicati su detto sito per i dieci giorni successivi all'approvazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 32.

Lo scioglimento dell'Associazione "A.D.E.R. Calabria - APS - ETS" dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le

disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 33.

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 come modificato dal d.lgs.105/2018 e ss.mm.ii, in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonchè, per quanto non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

ARTICOLO 34.

NORMA TRANSITORIA

Ai sensi dell'art.101, secondo comma del d.lgs.117/2017 e ss.mm.ii., l'efficacia del presente statuto per come integrato e modificato, è sospensivamente condizionata all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). Sino a quel momento e senza soluzione di continuità l'Associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto preesi-

stente, che cesserà d'efficacia all'iscrizione nel suddetto

Registro, e così l'acronimo O.N.L.U.S. sarà sostituito dal

nuovo acronimo ETS solo dopo l'iscrizione al R.U.N.T.S.

Firmato: Francesco Fazio

Paola Gualtieri notaio - segue sigillo notarile1

Io sottoscritta Dott.ssa GUALTIERI Paola Notaio in Catanzaro, certifico ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della LN, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta e registrato a Catanzaro il 25 ottobre 2019 al n. 5901 serie 1T

Catanzaro, li 25 ottobre 2019

File firmato digitalmente dal Notaio Paola Gualtieri